

# **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE**

## **REGOLAMENTO PER LA PRATICA FORENSE E L'ESERCIZIO DEL PATROCINIO APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE NELLA SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2003**

### **Iscrizione**

#### **Art. 1**

Chiunque, avendone i requisiti, voglia avviarsi alla professione forense deve aver svolto un periodo di pratica professionale della durata stabilita dalla legge, condizione questa per l'ammissione all'esame di abilitazione.

#### **Art. 2**

La pratica Forense si distingue in tre distinte attività:

La frequenza di uno studio professionale;

La partecipazione alle udienze;

La frequenza della Scuola Forense.

Fino alla istituzione della Scuola Forense, ex Art. 3 DPR 101/90, l'assidua e proficua frequentazione dei corsi di formazione organizzati dall'Ordine sarà oggetto di valutazione ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

E' facoltà del Consiglio determinare, con propria deliberazione, modalità alternative di valutazione della proficuità della pratica svolta.

#### **Art. 3**

Possono essere iscritti nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati i laureati in Giurisprudenza che siano residenti nel circondario del Tribunale di Frosinone.

Possono essere altresì iscritti nel Registro Speciale dei Praticanti, i praticanti abilitati che, pur non risiedendo nel circondario del Tribunale di Frosinone, dimostrino di avere, nell'ambito del Circondario stesso, il proprio domicilio professionale.

Ai fini della iscrizione i richiedenti devono presentare la documentazione prevista dalle norme vigenti.

#### **Art. 4**

Nel caso siano rilevate ragioni che possano giustificare il diniego dell'iscrizione, il Consiglio prima di decidere, deve sentire l'interessato (tramite consigliere delegato).

#### **Art. 5**

Subito dopo l'iscrizione il Praticante deve essere informato dal Presidente o da Consigliere Delegato, di tutti i doveri derivanti dall'osservanza del presente regolamento.

Nella circostanza gli verrà consegnato il Codice Deontologico approvato dal CNF e copia del presente regolamento.

Al Praticante verrà altresì consegnato il libretto di pratica relativo al I<sup>o</sup> anno, controfirmato dal Presidente, con le indicazioni per la sua compilazione, secondo quanto stabilito dalle norme di questo titolo

Praticanti non Abilitati

#### **Art. 6**

Lo svolgimento della pratica è documentato nel libretto, nel quale dovranno essere indicate tutte le attività svolte ai sensi dell'Art. 6 DPR 101/90.

Il libretto, dovrà essere depositato presso la segreteria del Consiglio alla scadenza di ogni semestre, e comunque non oltre 20 gg. dalla scadenza.

La veridicità di quanto contenuto nel libretto, dovrà essere attestata dall'Avvocato presso il quale il Praticante sta svolgendo la pratica, mediante sottoscrizione dello stesso.

### **Art. 7**

Il Consiglio, tramite uno o più consiglieri all'uopo delegati, esaminerà i libretti entro 30 gg. dal deposito.

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni contenute nel libretto, il praticante dovrà allegare copia dei verbali delle udienze indicate e dalle quali risulti la sua presenza in udienza ai fini della pratica professionale.

E' facoltà del Consiglio, tramite uno o più consiglieri all'uopo delegati, invitare il praticante ad un colloquio.

### **Art. 8**

Il Praticante deve partecipare ad un numero di udienze non inferiore a 20 nell'arco di ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio o nelle quali non siano compiute rilevanti attività processuali dei difensori.

Il Consiglio non terrà conto di più di due udienze per giorno.

Nel corso di ogni anno di pratica il Praticante potrà assistere a non meno di 5 udienze, anche relative a giudizi non patrocinati dal proprio titolare di studio, nelle quali siano trattati affari penali, qualora la pratica abbia prevalentemente indirizzo civilistico e viceversa.

Nel caso in cui la pratica abbia indirizzo prevalentemente amministrativo - pubblicistico, il Praticante dovrà comunque annotare, per ogni anno, non meno di 5 udienze relative ad affari civili ed altrettante relative ad affari penali.

Per ogni semestre non potranno essere annotate più di 4 udienze tenute dinanzi alle Giurisdizioni Superiori o Speciali, cui il Praticante abbia assistito

Allo scopo di agevolare i praticanti che svolgono la pratica forense presso un avvocato che non tratti la materia penale o la materia civile, è consentito agli stessi di fare attestare la propria presenza alla udienza dall'avvocato che abbia patrocinato il processo penale, la causa civile od il processo amministrativo, al quale hanno assistito mediante la sottoscrizione della fotocopia del verbale di udienza.

E' consentito al praticante che svolga la pratica in uno studio in cui esercitino più professionisti, ancorché non associati, di assistere all'udienza patrocinata anche dagli altri componenti dello studio.

### **Art. 9**

Nel libretto della pratica dovranno essere indicate tutte le udienze cui il praticante ha assistito con la precisa individuazione dell'Autorità Giudicante, del numero di Ruolo Generale, delle parti con le rispettive posizioni processuali e l'indicazione di quale parte sia assistita dal titolare dello studio, nonché dell'oggetto del giudizio e dell'attività processuale svolta.

Le udienze devono essere annotate in ordine cronologico di trattazione (e non divise per materia o per Ufficio Giudiziario) in quanto il libretto ha la funzione di attestare la continuità, assiduità e diligenza della pratica e devono comprovare la partecipazione alle stesse nell'arco del l'intero semestre.

Dovranno inoltre essere indicati gli atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante abbia partecipato, con la indicazione dell'oggetto ed il riferimento agli istituti giuridici interessati, nonché le questioni giuridiche più rilevanti alla cui trattazione il praticante abbia assistito, oggetto di dibattito in dottrina o in Giurisprudenza.

### **Art. 10**

Il Praticante è tenuto durante le udienze al rispetto delle norme di deontologia e non può comparire in sostituzione se non in possesso della abilitazione al patrocinio e, comunque, esclusivamente nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge.

#### **Art. 11**

Al termine del I<sup>o</sup> anno di pratica il Praticante dovrà depositare, presso la Segreteria dello Ordine, una esauriente relazione illustrativa di tutte le attività indicate nel libretto e dei problemi, anche di natura deontologica, trattati.

#### **Art. 12**

Il periodo di pratica svolto presso in professionista diverso da quello indicato al Consiglio dell'Ordine non è valido, salvo preventiva comunicazione scritta al Consiglio medesimo da parte dello interessato.

#### **Art. 13**

Il praticante dovrà, inoltre, frequentare lo studio dell'avvocato presso il quale svolge la pratica con assiduità e per almeno tre giorni alla settimana (Art. 1, comma 2 DPR 101/90).

#### **Art. 14**

La pratica presso lo studio costituisce l'aspetto principale della preparazione all'esercizio della professione, deve essere svolta sotto il controllo diretto del titolare dello studio, il quale non può avere contemporaneamente più di due praticanti Avvocati, e deve comportare le attività proprie della professione forense.

Il Praticante deve essere impegnati esclusivamente in compiti attinenti la professione legale e di formazione professionale.

### **Praticanti Abilitati**

#### **Art. 15**

Al termine del primo anno di pratica è possibile chiedere l'abilitazione al patrocinio per un periodo non superiore a sei anni.

Prima del rilascio della abilitazione al patrocinio il Consiglio dell'Ordine convocherà il praticante per un verifica delle sue conoscenze in materia deontologica e sulle competenze specifiche del praticante abilitato.

#### **Art. 16**

I praticanti abilitati che intendono continuare la pratica all'interno dello studio di un avvocato, dovranno ugualmente certificare la compiuta pratica per il secondo anno mediante le annotazioni sul libretto, non essendo, invece, tenuti al rispetto delle altre condizioni di cui all'art. 8 DPR citato. Il praticante abilitato che svolga la pratica presso un avvocato dovrà indicare sul libretto anche i procedimenti nei quali abbia, eventualmente, esercitato il patrocinio.

Il libretto va esibito ogni semestre al Consiglio dell'Ordine e restituito al compimento del biennio di pratica.

Trascorso il biennio ed ottenuto il certificato di compiuta pratica, non vi sarà alcun obbligo di tenuta del libretto.

Il Consiglio dell'Ordine rilascerà il certificato di compiuta pratica in un unico originale e non avrà possibilità di rilasciarne duplicati.

## **Art. 17**

I praticanti abilitati che svolgano la pratica fuori da uno studio di avvocato dovranno ottemperare alle prescrizioni di cui all'art. 8 DPR 101/90, ovvero dovranno:

- comunicare il loro intendimento al consiglio dell'Ordine nel cui registro speciale sono iscritti;
- tenere e compilare il libretto della pratica, di cui all'art. 6 del presente regolamento, con le annotazioni relative all'attività svolta;
- trattare almeno 25 nuovi procedimenti all'anno, di cui almeno cinque penali, quali difensori di fiducia, ovvero cinque cause civili di cognizione;
- esibire al termine di ogni semestre il libretto della pratica al consiglio dell'Ordine, il quale può accertare la veridicità delle annotazioni nei modi ritenuti più opportuni.

## **Art. 18**

Ai sensi dell'art. 4 RD 37/34, nel caso di interruzione ingiustificata della pratica per un periodo superiore ai sei mesi il praticante sarà cancellato dal registro, rimanendo privo di effetti il periodo già compiuto.

## **Art. 19**

Dal momento in cui verrà istituita, sia il Praticante non abilitato che quello abilitato, sarà tenuto a frequentare con assiduità la Scuola Forense del COA di i Frosinone, partecipando ad almeno 4/5 delle lezioni ed esercitazioni previste nell'arco di ogni semestre.

E' facoltà del Consiglio, una volta istituita la Scuola Forense, determinare o meno l'obbligatorietà di frequentazione della stessa ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

E' altresì facoltà del Consiglio, una volta istituita la Scuola Forense, determinare o meno, per la partecipazione alla Scuola Forense, un contributo spese da porre a carico del Praticante

## **Art. 20**

La frequenza ad uno dei corsi Post - Universitari previsti nell'art. 18 del RDL n. 1578/33 è equiparata ad un intero anno di pratica.

## **Pratica all'estero**

### **Art. 21**

La pratica professionale può anche svolgersi, parzialmente, frequentando lo studio di un collega straniero sia in Italia che all'estero, ovvero di un collega italiano all'estero.

Tale periodo di pratica dovrà essere limitato a due semestri ed essere preventivamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine.

L'iscritto al Registro Speciale dei Praticanti che intenda svolgere uno o due semestri di pratica allo estero dovrà Richiedere all'Ordine l'autorizzazione a svolgere all'estero la pratica, dando indicazione dell'attività che andrà a svolgere e del relativo periodo;

La richiesta dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione sia del collega presso il cui studio il praticante sarà accolto e sia da quella del collega presso il quale svolge la pratica in Italia.

### **Art. 22**

Il Consiglio, sentito il richiedente, autorizza la pratica all'estero indicando caso per caso le condizioni di validità della stessa.

Alla fine del periodo autorizzato, il Praticante dovrà depositare, presso la Segreteria dello Ordine, una esauriente relazione del lavoro svolto presso lo studio legale estero, controfirmata dal collega straniero.

## Poteri di controllo

### Art. 23

Fermo restando quanto già previsto negli articoli precedenti, il Consiglio dell'Ordine, tramite uno o più consiglieri all'uopo delegati, può chiedere l'esibizione del libretto al praticante in qualsiasi momento e, comunque, al termine di ogni semestre lo stesso va depositato presso la segreteria dell'Ordine. Il Consiglio dell'Ordine, tramite uno o più consiglieri all'uopo delegati, può accertare la veridicità delle annotazioni contenute sul libretto nei modi e nelle forme che riterrà più opportuni. Il Consiglio dell'Ordine, tramite uno o più consiglieri all'uopo delegati, può espletare i necessari accertamenti sulle dichiarazioni del praticante ed invitarlo, in ogni momento, ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato. Il Consiglio dell'Ordine promuoverà procedimento disciplinari nel caso di violazione del presente regolamento. Il Consiglio dell'Ordine, tramite uno o più consiglieri all'uopo delegati, prima del rilascio del certificato di abilitazione al patrocinio, e del certificato di compiuta pratica, convoca il praticante per un esame delle sue conoscenze in materia deontologica e sulle competenze specifiche del praticante abilitato.